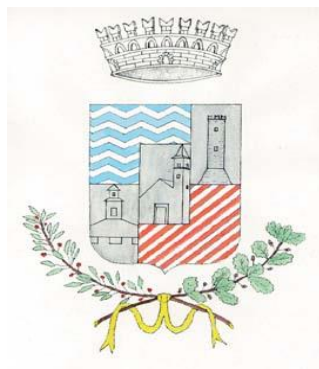




COMUNE DI CONTA'

STATUTO

Adeguito ai contenuti
della legge regionale 9 dicembre 2014 n. 11

Approvato con le delibere consiliari:

- n. 35 di data 23/12/2015 del Comune di Cunevo
- n. 21 di data 28/12/2015 del Comune di Flavon
- n. 38 di data 28/12/2015 del Comune di Terres

Indice generale

Cenni storici e di territorio.....	4
TITOLO I – PRINCIPI.....	5
Articolo 1 – Identificazione del Comune.....	5
Articolo 2 – Principi ispiratori e obiettivi programmatici.....	5
Articolo 3 - Uso Civico.....	6
Articolo 4 – Festività locali.....	6
TITOLO II –	
PARTECIPAZIONE.....	6
Articolo 5 – Principi.....	6
Articolo 6 – Regolamento.....	7
Capo I – INIZIATIVA POPOLARE.....	7
Articolo 7 – Richieste di informazioni, petizioni e proposte.....	7
Capo II – CONSULTAZIONE POPOLARE.....	8
Articolo 8 – Forme di consultazione.....	8
Capo III – REFERENDUM.....	10
Articolo 9 – Norme generali.....	10
Articolo 10 – Casi e materie escluse dal referendum.....	11
Articolo 11 – Comitato dei garanti.....	11
Articolo 12 – Commissione neutra.....	12
Articolo 13 – Procedura dei referendum consuntivi.....	12
Articolo 14 - Procedura dei referendum propositivi e abrogativi.....	12
Articolo 15 - Provvedimenti a seguito dei referendum.....	13
Articolo 16 – Procedura per il referendum confermativo delle modifiche statutarie.....	13
TITOLO III - ORGANI.....	14
Articolo 17 – Individuazione.....	14
Capo I – IL CONSIGLIO COMUNALE.....	14
Articolo 18 – Attribuzioni del Consiglio comunale.....	14
Articolo 19 – Programma di legislatura.....	16
Articolo 20 – Consigliere delegato.....	16
Articolo 21 – Prima seduta del Consiglio dopo le elezioni.....	16
Articolo 22 – Funzionamento del Consiglio comunale.....	17
Articolo 23 – Gruppi consiliari.....	19
Articolo 24 – Il Consigliere comunale.....	19
Articolo 25 – Decadenza dei consiglieri comunali.....	20
Articolo 26 –Commissioni.....	20
Capo II – LA GIUNTA COMUNALE.....	20
Articolo 27 – Composizione della Giunta comunale. Nomina e revoca degli Assessori.....	20
Articolo 28 – Funzionamento della Giunta comunale.....	21
Articolo 29 - Competenza della Giunta e degli assessori.....	22
Capo III – IL SINDACO.....	23
Articolo 30 – Attribuzioni del Sindaco. Delega di funzioni.....	23
Articolo 31 – Mozione di sfiducia.....	24
TITOLO IV – ELEZIONI, NOMINE E DESIGNAZIONI.....	24
Articolo 32 – Nomine da effettuarsi sulla base di candidature dei capigruppo consiliari.....	24
Articolo 33 – Altre nomine.....	24
Articolo 34 – Esclusione delle cause di incompatibilità e di ineleggibilità.....	25
TITOLO V – GARANZIE.....	25
Articolo 35 – Opposizione e ricorsi.....	25
CAPO I – IL DIFENSORE CIVICO.....	26
Articolo 36 – Il difensore civico.....	26
Articolo 37 – Incompatibilità e ineleggibilità.....	26

Articolo 38 – Attivazione dell'istituto.....	27
TITOLO VI – ORDINAMENTO ED ORGANIZZAZIONE DEGLI UFFICI.....	27
Articolo 39 – Principi.....	27
Articolo 40 – Organizzazione.....	27
Articolo 41 – Il Segretario comunale.....	28
Articolo 42 – Il Vicesegretario.....	28
Articolo 43- Presidenza delle commissioni giudicatrici di concorso.....	28
Articolo 44 – Rappresentanza in giudizio.....	28
TITOLO VII – UN COMUNE TRASPARENTE E DIGITALE.....	29
Capo I – PRINCIPI GENERALI	29
Articolo 45 – Enunciazione dei principi generali.....	29
Articolo 46 – Digitalizzazione.....	29
Articolo 47 – Convocazioni e comunicazioni.....	29
Articolo 48 – Pubblicazione degli atti generali e delle determinazioni.....	30
Articolo 49 – Diritto di accesso agli atti ed alle informazioni.....	30
Capo II – IL PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO.....	30
Articolo 50 – Procedimento amministrativo.....	30
Articolo 51 – Istruttoria pubblica.....	30
Articolo 52 – Regolamento sul procedimento.....	31
Capo III – INTERVENTI ECONOMICI.....	31
Articolo 53 – Principi.....	31
TITOLO VIII – CONTABILITA' E FINANZA.....	31
Articolo 54 – Principi.....	31
Articolo 55 – Regolamento di contabilità.....	32
Articolo 56 - Programmazione economico-finanziaria.....	32
Articolo 57 – Controllo di gestione.....	32
Articolo 58 – La gestione del patrimonio.....	33
Articolo 59 – Bilancio sociale.....	33
TITOLO IX – I SERVIZI PUBBLICI.....	33
Articolo 60 – Norme generali	33
TITOLO X – DISPOSIZIONI TRANSITORIE FINALI.....	34
Articolo 61 – Modifiche statutarie.....	34
Articolo 62 – Disposizioni finali	34

Cenni storici e di territorio del Comune di Contà

Il Comune di Contà si trova alla destra idrografica della Val di Non, a m. 593 s.l.m. e a circa 35 km da Trento. Il territorio del Contà è costituito, procedendo da Nord verso Sud, dalle frazioni di Terres, Flavon e Cunevo e da una vasta area disgiunta, detta Nesso Flavona, collocata alla testata della Val di Tovel.

Queste aree ricadono quasi interamente nel bacino idrografico del Fiume Noce; ciò significa, in altre parole, che ogni goccia d'acqua che scorre nel Contà va ad alimentare il Fiume Noce, giungendo poi al Mare Adriatico lungo il Fiume Adige. Unica eccezione è rappresentata da un piccolo lembo di territorio all'interno del Nesso Flavona, facente parte del bacino del Fiume Sarca.

Dal punto di vista altimetrico il Contà si estende dai 350 m s.l.m (forra del torrente Tresenga, affluente del Noce che scorre in Val di Tovel) fino ai 1961 m s.l.m (Monte Corno).

Nel pieno medioevo nel Contà si poneva una rilevante parte della base patrimoniale del potere dei vescovi di Trento, ma questo non impedì che vi insediassero importanti famiglie di stampo aristocratico, in particolare i nobili castellani, il cui ruolo generalmente aumentò a partire dall'irreversibile crisi che andò incontro il potere temporale dei presuli tridentini a partire dal secondo quarto del Duecento.

Si affermarono così numerose giurisdizioni signorili con domini legati a volte agli stessi vescovi, a volte ai conti del Tirolo che coprirono "a macchia di leopardo" il territorio della Valle di Non. Il Contà era proprio uno di questi distretti signorili ai quali si sovrapponevano anche la circoscrizione ecclesiastica della pieve di Flavon con i tre villaggi che ne formavano l'ossatura insediativa.

I vari sconvolgimenti causati dal passaggio delle truppe di Napoleone e dai vari passaggi di potere che si susseguirono (dal Principato ai Tirolesi, ai Francesi, agli Austriaci, agli Italiani, e agli Austriaci nuovamente) ci portarono fuori dal Medioevo.

Successivamente le sorti dei nostri paesi vennero affidate al Sindaco, durante la parentesi del Regno d'Italia, e poi al Capo-comune durante il governo Austriaco che resterà in uso fino al termine della prima guerra mondiale. Dopo il 1918 entra in uso ancora il termine Sindaco, fino al 1926, nella parentesi fascista venne nominato dal regime un unico Podestà per i tre paesi e nel 1947 vennero ripristinate le municipalità di Cunevo, Flavon e Terres.

Nel 2015, attraverso una consultazione referendaria ed a partire dal 1 gennaio 2016 viene istituito il nuovo Comune di Contà, nato dalla fusione dei comuni di Cunevo, Flavon e Terres con capoluogo a Terres.

TITOLO I – PRINCIPI

Articolo 1 - Identificazione del Comune

1. Il Comune di Contà nasce dalla fusione dei comuni di Cunevo, Flavon e Terres ai sensi della legge regionale Legge Regionale n.13 del 24 luglio 2015, pubblicata sul Supplemento n.2 al Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma Trentino-Alto Adige n. 31/I-II del 4 agosto 2015; è ente autonomo entro il territorio della Regione Trentino Alto Adige Südtirol e della Repubblica italiana.
2. Il territorio del Comune di Contà è articolato nelle frazioni di: Cunevo, Flavon e Terres.
3. Confina con i territori dei Comuni di Ville d'Anaunia, Denno.
4. Il Capoluogo del comune è individuato nel territorio della frazione di Terres. Le sedute degli organi collegiali possono svolgersi anche al di fuori della sede legale.

Articolo 2 - Principi ispiratori e obiettivi programmatici

1. Il Comune di Contà collabora e coopera con la Provincia autonoma di Trento e gli altri enti locali territoriali, nonché con ogni altro soggetto pubblico, al fine di esercitare la rappresentanza degli interessi comuni in ambito adeguato, per la gestione dei servizi e delle funzioni nonché per la programmazione e la realizzazione di opere e di interventi, con l'obiettivo di realizzare un efficiente sistema locale al servizio della cittadinanza.
2. Il Comune di Contà ispira la propria azione ai seguenti principi:
 - a) tutela dell'identità tradizionale delle frazioni, che viene perseguita nell'ambito del progressivo rafforzamento, nella cittadinanza, del sentimento della comune appartenenza ad un unico Comune;
 - b) tutela dei diritti "inviolabili" della persona, dei cittadini, delle famiglie e delle formazioni sociali, promuovendo la parità uomo-donna, le forme di solidarietà in favore delle fasce sociali più svantaggiate e sostenendo le attività e le iniziative del volontariato;
 - c) promozione dello sviluppo economico e sociale della comunità, agevolando la partecipazione dell'iniziativa economica privata alla realizzazione di obiettivi di interesse generale;
 - d) salvaguardia dell'ambiente, garantendone sempre la corretta utilizzazione da parte dell'uomo e curando che ciò avvenga in maniera compatibile con le esigenze di conservazione e miglioramento del territorio e delle risorse naturali;
 - e) valorizzazione delle tradizioni storiche, scolastiche e del patrimonio artistico, attraverso il sostegno alle attività culturali, formative e di ricerca;
 - f) sostegno ai soggetti che promuovono l'aggregazione sociale, nell'ambito di attività formative, folkloristiche, sportive e promozionali del territorio.
 - g) organizzazione dei servizi, degli uffici e delle infrastrutture pubbliche in modo che ne sia garantita l'agevole utilizzazione da parte di tutta la popolazione;
 - h) progressivo utilizzo e diffusione di strumenti informatici quale canale di comunicazione con la cittadinanza, salvaguardando comunque il diritto di tutti all'accesso fisico agli uffici;
 - i) Il Comune si impegna affinché la pianificazione urbanistica Comunale persegua gli obiettivi del miglior assetto e utilizzazione del territorio in funzione della sua salvaguardia, assicurando in particolare la valorizzazione e la ristrutturazione dei centri storici, il recupero del patrimonio edilizio esistente.
 - j) valorizzazione del proprio patrimonio storico, culturale, artistico e linguistico, considerato una risorsa essenziale, adottando, con il coinvolgimento di gruppi ed associazioni interessate, forme idonee per assicurarne il godimento da parte dei turisti e della popolazione locale.

Articolo 3 - Uso Civico

1. L'uso civico, antica conquista sociale della nostra gente, rigorosa regola per il corretto uso del territorio a fini individuali, multipli o pubblici, fa parte integrante dei diritti dei censiti delle frazioni del Comune di Contà.
2. Il Comune, nel rispetto delle disposizioni vigenti, riconosce, tutela e valorizza le proprietà collettive delle frazioni.

Articolo 4 – Festività locali

1. Per la frazione di Cunevo viene ricordata la festa di San Lorenzo che si celebra il 10 agosto.
2. Per la frazione di Flavon viene ricordata la festa di San Giovanni Battista che si celebra il 24 giugno.
3. Per la frazione di Terres viene ricordata la festa di Santi Filippo e Giacomo che si celebra il 3 maggio.

TITOLO II – PARTECIPAZIONE

Articolo 5 - Principi

1. Il Comune di Contà ispira la propria attività ai principi della programmazione, della partecipazione e della trasparenza amministrativa.
2. Per conseguire tali obiettivi definisce gli strumenti di programmazione ed assume le scelte fondamentali attraverso la valorizzazione degli strumenti di partecipazione, che individuano, nel cittadino, singolo o associato, un soggetto protagonista della vita democratica a livello comunale, secondo il principio di sussidiarietà.
3. Il Comune utilizza tale modello anche per ridurre progressivamente la difficoltà partecipativa dei cittadini iscritti all'Anagrafe degli Italiani Residenti all'Estero (di seguito: A.I.R.E.) legata alla distanza rispetto alla comunità di origine, attuando il principio di uguaglianza sostanziale.
4. Gli strumenti di partecipazione intendono favorire il più ampio coinvolgimento della cittadinanza nella vita amministrativa del Comune con particolare riferimento:
 - a) alla riduzione del 'digital divide' proponendo modalità e strumenti diretti ad assicurare la partecipazione alle informazioni e alla conoscenza dei processi decisionali sia attraverso strumenti di natura informatica e tecnologica, sia attraverso l'avvicinamento graduale della popolazione a tali strumenti;
 - b) al processo di conciliazione dei tempi da dedicare alla famiglia, al lavoro, alle attività culturali, sportive e ricreative raccogliendo, a tal fine, le istanze e i bisogni e favorendo la partecipazione di ogni categoria (in particolare: anziani, giovani, immigrati, etc.) e in genere della popolazione residente;
 - c) all'utilizzo del metodo partecipativo per ottenere una maggior efficacia dell'azione amministrativa, soprattutto nei settori di maggiore criticità, quali quelli dove è necessaria la conciliazione di interessi in potenziale o effettivo conflitto, quali quello dell'ambiente, del territorio, dell'economia.
 - d) alla possibilità che cittadini, singoli ed associati, presenti sul proprio territorio e che abbiano compiuto almeno i 18 anni di età, possano dialogare costantemente, anche con l'uso degli strumenti telematici, con l'amministrazione comunale rappresentando esigenze oppure formulando proposte che possano contribuire al miglioramento del benessere della comunità;
 - e) alla conseguente riduzione della distanza tra gli organi espressione della

democrazia rappresentativa e i cittadini singoli ed associati, favorendo in particolare l'avvicinamento dei giovani all'attività istituzionale e superando quei fattori che hanno contribuito ad accentuare il distacco dei cittadini rispetto alle istituzioni;

- f) alla necessità di offrire a determinate parti del territorio comunale su base frazionale la possibilità di mantenere un legame d'origine e proprie peculiarità identitarie, sia per conservarne la memoria e la cultura, sia per identificare le esigenze da soddisfare secondo criteri di pari opportunità per i diversi territori;
- g) all'opportunità di promuovere e valorizzare il ruolo delle associazioni culturali e sportive, delle associazioni di volontariato, di quelle rappresentative dei mutilati, degli invalidi e dei portatori di handicap, delle cooperative sociali.;

Articolo 6 - Regolamento

1. Il Consiglio comunale approva un regolamento per definire termini e modalità di attivazione degli strumenti di partecipazione e per disciplinarne il funzionamento.
2. Il regolamento disciplina, in particolare, nel rispetto di quanto previsto dagli articoli successivi:
 - a) le modalità di costituzione delle assemblee pubbliche;
 - b) le modalità di costituzione delle consultazioni dirette a favorire la cosiddetta "partecipazione indiretta" tramite la quale il Comune dialoga con i gruppi associativi ed altre realtà anche informali presenti sul territorio al fine di raccogliere proposte e idee;
 - c) le modalità per effettuare sondaggi di opinione, anche mediante strumenti telematici, assicurando l'imparzialità della loro effettuazione;
 - d) le modalità di costituzione e funzionamento di eventuali forum su problematiche particolari;
 - e) la costituzione ed il funzionamento del Comitato dei Garanti.

Capo I - INIZIATIVA POPOLARE

Articolo 7 - Richieste di informazioni, petizioni e proposte

1. Per promuovere la tutela di interessi individuali e collettivi, i cittadini residenti che abbiano compiuto il diciottesimo anno di età, nonché gli iscritti all'A.I.R.E. possono rivolgere al Comune richieste di informazioni, petizioni e proposte.
2. Ai fini di questo Statuto s'intende per:
 - a) **richiesta di informazioni:** la richiesta scritta, inoltrata anche per via telematica, con la quale soggetti, singoli o associati, rappresentando la volontà di acquisire informazioni in possesso dell'Amministrazione e/o segnalano esigenze o bisogni particolari che richiedono l'intervento del Comune;
 - b) **petizione:** la richiesta scritta, inoltrata anche per via telematica, contestualmente o per adesione successiva anche tramite strumenti informatici, da almeno 150 (centocinquanta) soggetti identificabili sulla base di criteri individuati dal regolamento o da specifico provvedimento ovvero da una o più associazioni che abbiano, complessivamente, almeno 50 (cinquanta) iscritti che siano residenti nel Comune di Contà, diretta a porre all'attenzione dell'Amministrazione questioni di interesse generale; sulla stessa si pronunciano, in base alle rispettive competenze, il Consiglio Comunale o la Giunta entro 90 (novanta) giorni;
 - c) **proposta:** la richiesta scritta, inoltrata anche per via telematica, contestualmente o per adesione successiva anche tramite strumenti informatici, da almeno 150 (centocinquanta) soggetti identificabili sulla base di criteri individuabili da specifico provvedimento ovvero da una o più associazioni che abbiano, complessivamente,

- almeno 50 (cinquanta) iscritti che siano residenti nel Comune di Contà, avente ad oggetto una proposta di deliberazione di competenza degli organi di governo del Comune stesso; tale proposta non può riguardare temi per i quali non è ammessa la consultazione referendaria in base alla legge e al presente Statuto; la proposta è presentata al Sindaco, che la sottopone all'organo competente entro 120 giorni.
3. I termini indicati nel comma precedente sono interrotti se vi è la necessità di richiedere spiegazioni o elementi conoscitivi supplementari entro un termine congruo assegnato al soggetto che ha presentato la richiesta di informazioni ovvero al soggetto che appare quale promotore o primo firmatario della petizione o della proposta. Il mancato riscontro a tale richiesta comporta l'inammissibilità della richiesta, della petizione o della proposta.
 4. I soggetti che compaiono quali sottoscrittori delle richieste di informazioni, delle petizioni e delle proposte devono essere sempre identificati attraverso le proprie generalità; deve inoltre essere reso disponibile un unico indirizzo di posta elettronica, preferibilmente certificata, al quale l'Amministrazione si riferirà per qualunque comunicazione in ordine allo stato ed all'esito delle richieste, petizioni o proposte pervenute.
 5. Qualora le petizioni o le proposte riguardino questioni che coinvolgono esclusivamente la popolazione di una o più frazioni dei comuni di origine il numero delle sottoscrizioni richieste ai fini della loro ammissibilità è pari al 15% del numero di residenti/elettori delle frazioni interessate.
 6. Le proposte presentate al Comune sono redatte nella forma dell'atto di cui si richiede l'adozione e sono accompagnate da una relazione illustrativa. Gli uffici comunali collaborano con i proponenti fornendo ogni informazione utile. Le proposte sono sottoposte ai soggetti competenti all'espressione dei pareri richiesti dall'ordinamento e qualora non adottate è data comunicazione motivata al proponente.
 7. In caso di mancato riscontro alle iniziative di cui al presente articolo, l'interessato può inoltrare un sollecito anche per il tramite del Difensore civico
 8. Il Comune può, inoltre, avvalersi di autorità, organi o altri strumenti di valorizzazione della partecipazione popolare previsti dalla normativa provinciale. Termini e modalità per l'avvalimento sono stabiliti nel regolamento.

Capo II - CONSULTAZIONE POPOLARE

Articolo 8 - Forme di consultazione

1. Il Comune favorisce la consultazione della popolazione presente sul proprio territorio, sentendo anche gruppi informali di persone rispetto a specifici temi di interesse collettivo. La consultazione è improntata a criteri di semplicità, celerità e libertà di forme. La consultazione, ove possibile, impegna il Comune, a mezzo dell'organo competente, a valutare le indicazioni espresse.
2. Costituiscono strumenti di consultazione:
 - a) **l'assemblea popolare:** quando ne ravvisa l'opportunità il Sindaco invita la cittadinanza a partecipare a un'assemblea nel corso della quale viene illustrato il programma di legislatura, il suo stato di attuazione, oppure vengono proposti all'esame della popolazione temi specifici di interesse generale; l'assemblea è convocata inoltre su richiesta di almeno 100 cittadini con più di diciotto anni di età ovvero di associazioni o gruppi di associazioni con almeno 50 soci residenti nel Comune di Contà. La richiesta riporta la descrizione dell'argomento da trattare;
 - b) **l'assemblea a base frazionale dei comuni di origine:** quando ne ravvisi l'opportunità, il Sindaco invita i cittadini residenti nella frazione a partecipare a un'assemblea aperta nella quale sono illustrati i temi di interesse della comunità coinvolta; l'assemblea è convocata inoltre su richiesta di almeno 50 cittadini con più di diciotto anni di età ovvero di associazioni o gruppi di associazioni con almeno 20 soci

residenti nella frazione. La richiesta riporta la descrizione dell'argomento da trattare;

- c) **la consultazione on-line:** è decisa, su proposta del Sindaco o dal Consiglio comunale a maggioranza assoluta dei suoi componenti/dalla Giunta comunale indicando l'oggetto della consultazione che può essere costituito da un quesito o da una tematica o problematica di rilevanza comunale rispetto alla quale è consentito a qualsiasi cittadino residente con più di 18 anni e ai soggetti iscritti all'A.I.R.E. esprimere un giudizio, un punto di vista o un'opinione; il Consiglio comunale/la Giunta comunale incarica un moderatore di vigilare sulla corretta applicazione della procedura, al fine di garantire l'anonimato da parte di coloro che lo richiedono e verificare che i contributi pubblicati siano privi di frasi non pertinenti, sconvenienti o offensive; la consultazione è preceduta, con congruo anticipo, da un avviso pubblico sul sito del Comune e ha la durata stabilita dal Consiglio comunale/Giunta comunale; al termine della consultazione il moderatore redige un documento conclusivo che riassume le principali posizioni e sensibilità emerse, senza esprimere giudizi, rimettendo l'esito al Consiglio comunale/Giunta comunale per le conseguenti valutazioni; la consultazione non può avere ad oggetto materie sottratte ai referendum ai sensi del presente Statuto;
- d) **le Consulte permanenti e i forum:** le Consulte permanenti sono istituite dal Consiglio comunale a maggioranza assoluta dei Consiglieri e costituiscono lo strumento per raccogliere le posizioni e i contributi partecipativi del mondo associativo, cooperativo, delle categorie economiche e sociali nonché del volontariato; il regolamento individua le aree tematiche, le associazioni e le cooperative aventi la sede nel comune ovvero una propria stabile delegazione da coinvolgere nonché ogni altro aspetto necessario; il Consiglio comunale può anche designare, nella Consulta permanente, persone particolarmente note per il loro impegno sulla tematica di interesse; i forum possono essere costituiti, con le medesime modalità, in ogni momento in relazione a problematiche contingenti non aventi carattere permanente; il Consiglio comunale designa il soggetto coordinatore delle Consulte e dei forum al quale sarà assegnato anche il compito di interloquire con gli organi di governo dell'amministrazione comunale sulle tematiche affrontate;
- e) **le Consulte territoriali:** sono formate da rappresentanti delle forme associative e cooperative radicate all'interno del territorio del comune di origine anteriormente alla fusione disposta con la Legge Regionale n.13 del 24 luglio 2015 che rappresentino, ciascuna di esse ovvero in raggruppamento tra loro, almeno il 3 % della popolazione ivi insediata nonché dai rappresentanti di gruppi anche informali o di eventuali comitati costituiti stabilmente con la partecipazione sottoscritta da almeno il 3 % dei cittadini del comune di origine; ciascuna Consulta territoriale designa, tra i propri componenti, un referente di territorio che tiene rapporti costanti con gli organi di governo al fine di rappresentare le esigenze della comunità di origine; essa esprime pareri obbligatori sulle proposte deliberative degli organi di governo relativi alla programmazione economica e finanziaria/pianificazione urbanistica; in caso di parere negativo espresso da un referente di territorio la relativa deliberazione è adottata con il voto favorevole della maggioranza dei componenti assegnati; il referente di territorio può essere invitato a partecipare, con diritto di parola ma non di voto, alle sedute degli organi di governo che trattino argomenti di interesse per il territorio rappresentato; è convocato alla seduta con l'indicazione specifica degli argomenti di relativo interesse; il referente di territorio ha diritto di visione della documentazione posta all'ordine del giorno in relazione agli argomenti di suo interesse; la Consulta, in assenza di ASUC, rende pareri obbligatori sulle modificazioni di utilizzo dell'uso civico e sull'utilizzo dei proventi dei beni gravati da uso civico;
- f) **le indagini statistiche:** queste sono effettuate previa formulazione, da parte del Consiglio comunale a maggioranza assoluta dei propri componenti, della Giunta comunale, di un questionario finalizzato a sondare l'orientamento della popolazione su temi aventi rilevanza per l'intera comunità; tali indagini sono effettuate, anche con procedura telematica, con garanzia di imparzialità; le indagini non possono riguardare

materie escluse dai quesiti referendari in base al presente Statuto; le indagini possono essere limitate alle frazioni interessate, a condizione che non riguardino proposte di modifica delle circoscrizioni territoriali.

Capo III REFERENDUM

Articolo 9 - Norme generali

1. Il Comune di Contà riconosce il referendum popolare quale strumento di partecipazione popolare diretto a conoscere l'orientamento della popolazione su quesiti formulati in modo omogeneo, chiaro e univoco per consentire la più ampia comprensione da parte dell'elettore ed escludere qualsiasi dubbio e in modo tale che a questi si possa rispondere con un "sì" o con un "no".
2. Alla votazione referendaria possono partecipare tutti gli elettori residenti nel Comune, gli iscritti all'A.I.R.E. e i minori che, alla data della consultazione, abbiano compiuto i 18 anni di età e siano in possesso dei requisiti per l'elettorato attivo.
3. Il referendum è definito:
 - a) consultivo quando è promosso dal Comune previa deliberazione del Consiglio comunale;
 - b) propositivo quando è finalizzato a orientare gli organi di governo in relazione a tematiche di particolare rilevanza per il Comune, non ancora compiutamente e definitivamente disciplinate; se il referendum propositivo è ammesso, non possono essere assunte deliberazioni sulle specifiche questioni oggetto del referendum fino all'espletamento della consultazione, salvo che nei casi di urgenza e previo parere vincolante del Comitato dei Garanti; è definito abrogativo quello avente ad oggetto l'abrogazione, anche parziale, di atti connessi alla funzione di indirizzo politico - amministrativo, approvati dal Consiglio comunale o dalla Giunta; qualora, prima della data di svolgimento della consultazione sia disposta l'abrogazione delle disposizioni oggetto del referendum, acquisito il parere favorevole (e vincolante) del Comitato dei Garanti, il referendum è revocato e le operazioni già svolte perdono efficacia; la richiesta di referendum abrogativo è proposta con le stesse regole previste nella lettera precedente;
 - c) "confermativo" quando ha per oggetto le modifiche dello Statuto comunale.
4. L'indizione del referendum consultivo è approvata dal Consiglio comunale con il voto favorevole della maggioranza dei consiglieri assegnati.
5. I referendum propositivi e abrogativi sono richiesti da un numero di elettori non inferiore al 10 per cento del totale degli elettori del Comune; nel caso in cui il referendum riguardi frazioni, il numero di sottoscrizioni non può essere inferiore al 10 per cento degli elettori residenti in tali frazioni; in ogni caso, il numero dei richiedenti non può essere inferiore a 40 elettori.
6. I referendum consultivi, propositivi e abrogativi sono validi se partecipa un numero di aventi diritto non inferiore al 30 per cento.
7. Il quesito referendario s'intende approvato se a favore dello stesso si esprime favorevolmente almeno la metà più uno dei voti validi.
8. Ai fini del calcolo delle percentuali di cui ai due commi precedenti si considerano gli elettori residenti, con l'esclusione degli iscritti all'A.I.R.E..
9. Le norme del presente statuto non si applicano ai referendum indetti per la modifica della circoscrizione del territorio comunale, che sono regolati dalle speciali disposizioni della legislazione regionale.

Articolo 10 - Casi e materie escluse dal referendum

1. Il referendum non può essere indetto nei sei mesi precedenti alla scadenza del mandato amministrativo né può svolgersi in concomitanza con altre operazioni di voto, salvo specifiche disposizioni di legge.
2. Non è consentita la presentazione di più di tre quesiti per ogni procedura referendaria.
3. Il referendum può riguardare solo questioni o provvedimenti d'interesse generale a livello del Comune ovvero, nel caso di referendum che riguardi singole/i frazioni dei Comuni d'origine di interesse generale a livello di singola frazione. Esso, in ogni caso, può riguardare unicamente argomenti che rientrino nella competenza degli organi di governo e non può riguardare atti di gestione ancorché affidati a organi di governo.
4. Inoltre, il referendum non è ammesso con riferimento:
 - a) a materie che siano già state oggetto di consultazione referendaria ovvero siano state dichiarate inammissibili per mancata sottoscrizione del quesito referendario nel mandato amministrativo in corso;
 - b) al sistema contabile, tributario e tariffario del Comune;
 - c) agli atti relativi ad elezioni, nomine, designazioni;
 - d) al personale del Comune e delle Aziende speciali;
 - e) al regolamento interno del Consiglio comunale;
 - f) agli Statuti delle aziende comunali ed alla loro costituzione;
 - g) alle materie nelle quali il Comune condivide la competenza con altri Enti;
 - h) alle forme collaborative intercomunali già avviate;
 - i) alle deliberazioni e ai provvedimenti con i quali sono state assunte posizioni definitive da parte dell'amministrazione comunale in ordine alla proprie scelte, allorché tali atti siano stati assunti a seguito di specifiche procedure che abbiano previsto la consultazione della popolazione sulla base di norme che prevedano la previa pubblicazione, la possibilità di presentare osservazioni nel pubblico interesse e l'esame contestuale di una pluralità di interessi pubblici e privati quali: l'approvazione degli strumenti urbanistici e territoriali, comprensivi anche degli strumenti attuativi e loro variazioni, la valutazione di screening ambientale o valutazione di impatto ambientale, le approvazioni di progetti definitivi ed esecutivi di opere pubbliche e correlata dichiarazione di pubblica utilità e simili;
 - j) gli atti di gestione assunti in conformità agli atti programmatici e di indirizzo di competenza degli organi di governo;

Articolo 11 - Comitato dei garanti

1. Ad inizio legislatura, entro 90 giorni dalla convalida degli eletti, il Consiglio comunale nomina un Comitato dei Garanti composto da tre membri scegliendoli tra persone esperte, di cui due in discipline giuridiche e uno in discipline economico finanziarie, che possano assicurare neutralità e indipendenza di giudizio. Possono essere nominate anche persone non residenti nel Comune. In caso di dimissioni o impedimento, il Consiglio integra la composizione del Comitato con un esperto nell'area del membro dimissionario. Il Consiglio comunale può decidere di avvalersi, previa convenzione, del Comitato nominato da altro ente oppure messo a disposizione dal Consorzio dei Comuni Trentini.
2. Il Comitato dei garanti si pronuncia sull'ammissibilità dei referendum propositivi, abrogativi e confermativi. Esso si pronuncia anche sui referendum consultivi se ne fa richiesta almeno un terzo dei Consiglieri comunali assegnati.

Articolo 12 - Commissione neutra

1. Per ciascuna consultazione referendaria, dopo la pronuncia di ammissibilità del quesito

referendario da parte del Comitato dei garanti, è istituita una Commissione neutra formata da tre componenti, di cui il Presidente scelto dalla Giunta comunale, tra giornalisti o pubblicisti iscritti al relativo albo professionale/ovvero tra soggetti aventi requisiti professionali stabiliti da regolamento, un membro designato dal gruppo di maggioranza e uno dal/i gruppo/i di minoranza.

2. Il Presidente della Commissione neutra, al fine di predisporre il materiale informativo relativo ai quesiti referendari con le più ampie garanzie di imparzialità, pubblica un avviso all'albo telematico con assegnazione di un termine non inferiore a 15 giorni per la presentazione, da parte di qualsiasi soggetto che abbia i requisiti per partecipare alle consultazioni referendaria, di osservazioni in relazione ai quesiti referendari. La raccolta e la pubblicazione di tali contributi può essere effettuata anche avvalendosi di strumenti informatici.
3. La Commissione neutra redige una relazione che dia conto degli orientamenti espressi, delle relative motivazioni nonché delle spiegazioni offerte dal comitato promotore e dai rappresentanti di minoranza e maggioranza consiliare. Tale relazione, anche a fini di sinteticità, chiarezza e comprensibilità espositiva, è redatta in forma schematica o per punti; resta salva la possibilità di pubblicare – anche on-line –ulteriori contributi sul tema oggetto di referendum.
4. I contenuti della relazione sono insindacabili.

Articolo 13 - Procedura dei referendum consultivi

1. Il referendum consultivo è indetto dal Sindaco entro due mesi dalla deliberazione del Consiglio comunale che ha approvato il quesito referendario e si svolge entro i successivi trenta giorni. Di norma il referendum non può svolgersi nel periodo compreso tra i mesi di giugno e agosto.
2. L'amministrazione comunale assicura l'invio a tutti gli elettori del materiale informativo prodotto dalla commissione neutra con l'indicazione della data del referendum.
3. Il Sindaco è tenuto a sottoporre al Consiglio comunale entro 60 giorni dalla proclamazione del risultato, la deliberazione sull'oggetto del quesito sottoposto a referendum. La deliberazione terrà conto della partecipazione alla consultazione e del risultato di merito della stessa. Il Consiglio comunale è comunque tenuto a motivare le ragioni della deliberazione di cui sopra. Quando sullo stesso argomento oggetto del referendum, esistano proposte di deliberazione, interrogazioni, interpellanze, mozioni, ordini del giorno presentati da Consiglieri ovvero istanze e petizioni si fa luogo ad un unico dibattito consiliare.

Articolo 14 - Procedura dei referendum propositivi e abrogativi

1. Il quesito referendario, formulato e proposto da un comitato promotore composto da almeno 10 soggetti aventi i requisiti per la partecipazione al voto referendario, è consegnato al Sindaco e da questi immediatamente trasmesso al Comitato dei garanti. Dell'avvenuto deposito, inoltre, è data notizia all'albo telematico del Comune.
2. Il quesito proposto viene valutato, entro 30 giorni, dal Comitato dei garanti che ne esamina l'ammissibilità alla luce dei principi di omogeneità, chiarezza e univocità e verifica che esso abbia rilevanza unicamente locale e non rientri tra i casi di esclusione.
3. Il Comitato dei garanti può invitare il comitato promotore a rendere eventuali spiegazioni o a riformulare il quesito in modo da rispettare gli enunciati principi di omogeneità, chiarezza e univocità.
4. Nel caso in cui il Comitato dei garanti intenda assumere una decisione di inammissibilità, ne dà notizia al comitato promotore assegnando un termine per l'eventuale replica.

5. La richiesta di spiegazioni, di riformulazione o di replica interrompe il termine di conclusione del procedimento di valutazione di ammissibilità del referendum fino alla scadenza del termine assegnato al comitato promotore, che non può essere inferiore a 10 giorni né superiore a 30 giorni. In caso di mancato riscontro da parte del comitato promotore il Comitato dei garanti assume una decisione sulla base degli elementi a propria disposizione.
6. La decisione del Comitato dei garanti è pubblicata all'albo telematico.
7. Successivamente alla pubblicazione, all'albo telematico, della decisione favorevole del Comitato dei garanti in ordine all'ammissibilità del quesito referendario, le sottoscrizioni – da effettuarsi mediante l'apposizione delle firme autenticate nelle forme di legge su uno o più moduli di raccolta delle stesse previamente vidimati dall'amministrazione comunale e riportanti chiaramente il quesito referendario – vanno raccolte entro 180 giorni.
8. Se non viene raccolto il numero di sottoscrizioni necessarie, il Comitato dei garanti dichiara il quesito inammissibile.
9. Se viene raccolto il numero di sottoscrizioni necessarie, il Comitato dei garanti trasmette il relativo verbale che attesta l'avvenuta presentazione delle sottoscrizioni al Sindaco, che provvede a indire il referendum.
10. Il referendum è indetto dal Sindaco entro i successivi due mesi e si svolge entro i successivi trenta giorni. Di norma il referendum non può svolgersi nel periodo compreso tra i mesi di giugno e agosto.
11. Anteriormente alla data di svolgimento della consultazione referendaria il competente organo di governo del Comune può assumere una deliberazione che accolga, in tutto o in parte, la richiesta del comitato promotore. Il Comitato dei garanti, sentito anche il comitato promotore, assume una decisione definitiva in ordine alla decadenza della procedura referendaria.
12. Ciascun avente diritto riceve il materiale informativo prodotto dalla commissione neutra con l'indicazione della data e luogo di svolgimento del referendum
13. Il risultato è approvato, in via definitiva, dal Comitato dei garanti sulla base dei verbali delle operazioni di voto e trasmette immediatamente tale decisione al Sindaco per gli adempimenti di competenza.

Articolo 15 - Provvedimenti a seguito del referendum

1. Il Sindaco è tenuto a sottoporre al competente organo entro 60 giorni dalla proclamazione del risultato, la deliberazione sull'oggetto del quesito sottoposto a referendum.
2. La deliberazione terrà conto della partecipazione alla consultazione e del risultato di merito della stessa. Il Consiglio comunale è tenuto a motivare le ragioni della deliberazione di cui sopra.
3. Quando sullo stesso argomento oggetto del referendum esistano proposte di deliberazione, interrogazioni, interpellanze, mozioni, ordini del giorno presentati da Consiglieri ovvero istanze e petizioni si fa luogo ad un unico dibattito consiliare.

Articolo 16 - Procedura per il referendum confermativo delle modifiche statutarie

1. Al referendum confermativo delle modifiche statutarie si applicano le specifiche norme della legge regionale.
2. Per tale referendum si osservano, in quanto compatibili con le norme regionali, anche le ulteriori regole stabilite dallo Statuto e dal regolamento per i referendum propositivi e abrogativi.
3. Non è ammesso il referendum confermativo per le modifiche che siano state approvate al fine di adeguare lo statuto a normative sopravvenute per le quali le norme stesse abbiano

imposto un termine entro il quale provvedere.

4. Il referendum confermativo può avere ad oggetto anche singole parti delle modificazioni statutarie. Qualora vi siano una pluralità di richieste referendarie aventi oggetti differenti, all'elettore sono posti dei quesiti autonomi.
5. La richiesta di indizione del referendum deve essere sottoscritta da almeno il 10 per cento degli elettori aventi i requisiti previsti dalla normativa regionale.
6. Se il quesito riguarda tutte le modifiche proposte, esso ha effetto sospensivo in relazione a tutta la deliberazione di approvazione delle modifiche, comprensiva anche delle parti costituenti adeguamento a norme di legge; se riguarda, invece, singole parti modificate, l'effetto sospensivo riguarda unicamente le modifiche statutarie oggetto del quesito stesso. Analogamente, in esito al referendum, nel caso di mancata conferma delle modificazioni gli effetti si producono, rispettivamente, in capo alla deliberazione di approvazione delle modificazioni ovvero alle singole modifiche che sono state oggetto di referendum. Dell'avvenuta presentazione è data immediata sintetica notizia, con indicazione dell'effetto sospensivo dell'efficacia delle modifiche stesse dipendente dalla presentazione del/dei quesiti, all'albo pretorio, sul sito istituzionale e tramite il Bollettino ufficiale della regionale. Della mancata presentazione di richieste di indizione del referendum confermativo presentate entro il termine stabilito dalla legge regionale è data notizia all'albo pretorio e sul sito istituzionale.
7. Se il Comitato dei garanti ritiene il referendum inammissibile per le cause previste dalla legge regionale o dal presente Statuto, la relativa decisione è comunicata agli organi competenti e viene pubblicata all'albo dell'ente.
8. Se il Comitato dei garanti ritiene il referendum ammissibile, la relativa decisione è pubblicata sia all'albo che sul Bollettino ufficiale.
9. L'esito referendario è soggetto a deliberazione di presa d'atto da parte del Consiglio comunale.

TITOLO III – ORGANI

Articolo 17 - Individuazione

1. Sono organi di governo del Comune il Consiglio, la Giunta, gli Assessori ed il Sindaco; sono inoltre, organi istituzionali del Comune gli Assessori, il Consigliere delegato.

Capo I – IL CONSIGLIO COMUNALE

Articolo 18 - Attribuzioni del Consiglio comunale

1. Il Consiglio comunale svolge le funzioni d'indirizzo e controllo politico-amministrativo del Comune in base all'ordinamento dei comuni della Regione Trentino-Alto Adige/Südtirol o, comunque, assegnate in base alla legge e al presente statuto.
2. Oltre alle funzioni di cui al comma precedente, il Consiglio comunale:
 - a) vota risoluzioni, mozioni ed ordini del giorno, per esprimere posizioni ed orientamenti su temi ed avvenimenti di carattere politico, sociale, economico, culturale rivolte ad esprimere la partecipazione dei cittadini ad eventi esterni alla comunità locale ovvero per esprimere opinioni che riflettano, nel rispetto del principio della pluralità di opinione, la sensibilità e gli orientamenti presenti al proprio interno su tali temi;
 - b) autorizza l'amministrazione ad intraprendere o a resistere a liti giudiziarie a conciliazioni o transazioni che abbiano, in applicazione delle regole processuali, un

- valore economico – nei riguardi della posizione dell'amministrazione comunale – indeterminato ovvero superiore a 100.000 euro nonché l'impugnazione, quale oggetto specifico di ricorso, delle deliberazioni del Consiglio comunale, ancorché siano contestualmente impugnati anche atti di competenza di altri organi;
- c) riconosce la legittimità di debiti fuori bilancio nei casi contemplati dall'ordinamento contabile;
 - d) stabilisce, in sede di approvazione degli atti fondamentali rientranti nelle proprie competenze, anche criteri guida per la loro concreta attuazione; in particolare, con gli atti di pianificazione operativa e finanziaria annuale e pluriennale il Consiglio definisce gli obiettivi da perseguire ed i tempi per il loro conseguimento, anche in relazione a singoli programmi, interventi o progetti;
 - e) conferisce la cittadinanza onoraria o altre forme di riconoscimento a chi, pur non essendo iscritto all'anagrafe del Comune, si sia distinto particolarmente nel campo delle scienze, delle lettere, delle arti, dell'industria, del lavoro, della scuola, dello sport, con iniziative di carattere sociale, assistenziale e filantropico o in opere, imprese, realizzazioni, prestazioni in favore degli abitanti del Comune di Contà o in azioni di alto valore a vantaggio della Nazione o dell'umanità intera;
 - f) si esprime in ordine alla denominazione di vie e piazze;
 - g) approva i documenti preliminari di progettazione, gli studi di fattibilità e i progetti preliminari delle opere pubbliche di importo superiore ad euro 250,000 al netto degli oneri fiscali;
 - h) approva i progetti definitivi o esecutivi di opere pubbliche di importo superiore a quello stabilito nella precedente lettera qualora il consiglio non si sia precedentemente pronunciato in sede di approvazione dei documenti preliminari di progettazione, degli studi di fattibilità e dei progetti preliminari;
 - i) autorizza l'approvazione di progetti o programmi di spesa o altri atti di programmazione relativi a servizi o forniture di importo superiore ad euro 250,000 al netto degli oneri fiscali;
 - j) istituisce commissioni consiliari permanenti ovvero temporanee secondo quanto previsto dal regolamento consiliare/dalla deliberazione istitutiva delle stesse;
 - k) delibera sull'apposizione, estinzione, sospensione o variazione del vincolo di uso civico, nel rispetto della vigente normativa provinciale;
 - l) disciplina gli strumenti di informazione nel rispetto della vigente normativa sulla stampa e sulla propaganda istituzionale;
3. Le approvazioni di cui al precedente comma, lettere "g", "h" "i" non sono richieste allorché i progetti o i programmi siano già stati oggetto di presentazione e valutazione da parte del Consiglio comunale nell'ambito dell'approvazione di strumenti di pianificazione o programmazione di carattere generale e a condizione che gli stessi siano stati contestualmente posti a disposizione dei Consiglieri comunali ai fini della approvazione di tali deliberazioni.
4. Il Consiglio comunale è dotato di autonomia funzionale e organizzativa nel rispetto della legge e del presente Statuto e disciplina con regolamento le proprie regole di funzionamento.
5. Il Consiglio comunale è titolare della potestà regolamentare del Comune riconosciuta dall'ordinamento regionale, che ne stabilisce anche le relative forme di pubblicità e decorrenza agli effetti legali. Salvo che la legge non stabilisca diversamente, i regolamenti del Comune determinano – tenendo conto della gravità e conseguenze dell'illecito e di quanto previsto dal secondo comma dell'articolo 10 della L. 24 novembre 1981 n. 689 – l'entità della sanzione per ciascuna violazione o tipologia di violazioni da un minimo ad un massimo editale ricompreso nell'ambito dell'importo massimo stabilito dal primo comma dell'articolo 10 della L. 24 novembre 1981 n. 689. L'applicazione della sanzione, da parte degli organi comunali individuati in base alle competenze fissate dalla legge e dal presente statuto, avviene nel rispetto dei principi fissati dalla L. 24 novembre 1981 n. 689.

Articolo 19 - Programma di legislatura

1. Il Sindaco, entro 30 giorni dalla data in cui è stata effettuata la convalida dei consiglieri eletti, presenta – sentita la giunta comunale – il programma di legislatura che, in coerenza con le proposte formulate in sede di presentazione della sua candidatura, illustra le azioni e i progetti da realizzare nel corso del mandato.
2. Il programma di legislatura è formulato per schede illustrative, che indicano gli obiettivi, le modalità per conseguirli, gli strumenti utilizzabili, i termini entro i quali s'intende raggiungerli e gli eventuali misuratori. In presenza di frazioni, il programma è redatto evidenziando anche le iniziative specificamente previste in relazione ai territori delle frazioni stesse.
3. Il programma è sottoposto a deliberazione di presa d'atto con valore di atto d'indirizzo politico rivolto esclusivamente agli organi di governo del Comune.
4. Annualmente in occasione della presentazione del rendiconto il Sindaco sottopone al Consiglio una relazione sull'attuazione del programma di legislatura che indichi, per ciascun obiettivo, lo stato di avanzamento dello stesso, le eventuali criticità riscontrate e gli strumenti correttivi per superarle. La relazione è sottoscritta, per la parte di propria competenza, anche dagli assessori. La relazione evidenzia anche gli obiettivi conseguiti a livello di frazioni ed è integrata da una breve relazione del consigliere delegato.
5. In ogni momento il Sindaco può apportare integrazioni, modifiche o soppressioni al programma di legislatura. In tal caso, esse sono sottoposte a deliberazione di presa d'atto consiliare ai sensi del precedente comma 3 nella prima seduta consiliare.

Articolo 20 - Consigliere delegato

1. Il Sindaco può nominare un Consigliere comunale per lo svolgimento di compiti determinati in specifiche materie e per un periodo definito. La nomina è comunicata al Consiglio comunale.
2. Il Consigliere delegato partecipa, senza diritto di voto, alle riunioni della Giunta comunale nelle quali si discutono temi attinenti al suo incarico.
3. La struttura comunale collabora con il Consigliere delegato nell'espletamento del proprio incarico.

Articolo 21 - Prima seduta del Consiglio dopo le elezioni

1. Nella prima seduta il Consiglio comunale, convocato secondo le disposizioni dell'ordinamento regionale, tratta unicamente degli adempimenti post-elettorali relativi alla convalida e al giuramento del Sindaco, alla convalida dei Consiglieri comunali ed alla comunicazione del Sindaco in ordine alla composizione della Giunta comunale.
2. Nella seduta di convalida dei Consiglieri comunali, espletate le formalità di cui al comma precedente, il Consiglio è presieduto dal consigliere più anziano di età secondo le norme dell'ordinamento regionale.
3. Il Vicesindaco sostituisce il Sindaco nei casi di assenza o impedimento di quest'ultimo. In caso di assenza o impedimento anche del Vicesindaco la presidenza della seduta è attribuita al consigliere più anziano di età che sia presente in aula.

4. Il Sindaco quale Presidente del Consiglio è organo istituzionale del Comune e, in particolare:
- a. rappresenta il Consiglio comunale e ne coordina i lavori;
 - b. assicura il collegamento politico con il Sindaco ed i gruppi consiliari;
 - c. assicura una adeguata e preventiva informazione ai Gruppi consiliari ed ai singoli Consiglieri delle questioni sottoposte al Consiglio;
 - d. propone la costituzione delle Commissioni consiliari e cura il coordinamento con le stesse per gli atti che devono essere sottoposti al Consiglio;
 - e. promuove le forme di garanzia e di partecipazione delle minoranze;
 - f. promuove ogni azione necessaria per la tutela dei diritti dei Consiglieri comunali;
 - g. promuove ogni opportuna azione a tutela dell'attività svolta dal consigliere delegato;
 - h. programma i lavori del Consiglio comunale e ne stabilisce l'ordine del giorno, tenuto conto delle richieste e proposte dell'Assemblea, del Sindaco e della Giunta, delle commissioni, dei singoli Consiglieri, che risultano istruite ai sensi di legge;
 - i. cura i rapporti del Consiglio con l'organo di revisione economico-finanziaria e con il difensore civico;
 - j. sottoscrive, unitamente al Segretario comunale, il verbale di seduta, le deliberazioni e gli altri atti di competenza consiliare;
 - k. adempie alle ulteriori funzioni previste dalla legge e dallo Statuto secondo le modalità previste dal regolamento contemplato dall'articolo seguente.

Articolo 22 - Funzionamento del Consiglio comunale

1. Il Consiglio comunale è convocato:
 - a) in seduta ordinaria, su iniziativa del Sindaco, per l'esercizio delle funzioni e l'adozione dei provvedimenti previsti dalla legge e dallo Statuto;
 - b) in seduta straordinaria, quanto vi è richiesta formulata ai sensi del comma 9 dell'articolo 12 del TULLRROC;
 - c) in seduta straordinaria, quanto vi è richiesta, munita di sottoscrizioni autenticate, da almeno il 15 (quindici) per cento degli elettori ovvero quando si tratta di discutere di proposte di iniziativa popolare o di prendere atto dell'esito referendario; la richiesta è munita di eventuale bozza di deliberazione e sulla stessa sono espressi, se dovuti, i pareri previsti per l'atto da adottare; in tal caso la seduta consiliare è convocata entro 45 giorni [ovvero nei termini stabiliti per l'esame delle proposte di iniziativa popolare] e ha come primo punto all'ordine del giorno l'argomento indicato nella domanda dei cittadini.
2. La convocazione è effettuata, ai sensi dell'articolo 12-bis del TULLRROC, via PEC, almeno cinque giorni liberi prima della seduta; la convocazione contiene l'ordine del giorno delle materie da trattare, il luogo, la data e l'ora dell'adunanza in prima convocazione e, ove il Sindaco lo ritenga opportuno, il luogo, la data e l'ora dell'adunanza in seconda convocazione. La documentazione relativa alle materie da trattare è posta a disposizione dei consiglieri presso gli uffici comunali oppure via PEC o in apposita area del sito del Comune.
3. Il Consiglio Comunale può essere convocato in via d'urgenza, quando ciò sia necessario per deliberare su questioni rilevanti ed indilazionabili, con almeno ventiquattro ore di preavviso con le modalità indicate nel comma precedente.
4. L'ordine del giorno del Consiglio può essere integrato in via d'urgenza con comunicazione inoltrata ai Consiglieri almeno ventiquattro ore prima dell'adunanza del Consiglio.
5. La convocazione del Consiglio comunale è resa nota alla cittadinanza con la pubblicazione dell'ordine del giorno all'albo del Comune ed è pubblicata sul sito dell'Ente.

6. Ciascun consigliere può richiedere ai responsabili degli uffici comunali l'assistenza per l'esame della documentazione posta agli atti ai sensi del presente articolo. Tali richieste devono essere formulate nel rispetto dell'esigenza di garantire adeguata funzionalità degli uffici.
7. Salvi i casi previsti da specifiche disposizioni di legge o Statuto in cui sono richieste maggioranze particolari, il Consiglio comunale delibera:
 - a) in prima convocazione, con la presenza della metà più uno dei consiglieri assegnati e con la maggioranza dei voti validi espressi dai presenti e votanti; il voto degli astenuti è computato ai fini del calcolo dei voti validi;
 - b) in seconda convocazione, con la presenza di almeno 7 Consiglieri e con la maggioranza dei voti validi espressi dai presenti e votanti; il voto degli astenuti è computato ai fini del calcolo dei voti validi;
8. Nel caso in cui un numero di Consiglieri pari ad almeno la metà più uno dei Consiglieri assegnati si dichiarino formalmente impossibilitati a partecipare a causa dell'obbligo di astensione, il Sindaco provvede all'inoltro alla Giunta provinciale della richiesta di nomina del commissario *ad acta*.
9. Alle sedute del Consiglio comunale partecipa il Segretario comunale che redige il relativo verbale apponendovi la propria firma assieme al Sindaco. In apertura della seduta si nominano due scrutatori incaricati ad assistere il Sindaco nelle operazioni di votazione sulle deliberazioni.
10. Le decisioni assunte dal Consiglio assumono la forma di verbale di deliberazione; sono sottoscritte dal Sindaco e dal Segretario comunale,
11. Le sedute del Consiglio comunale sono pubbliche, salvi i casi in cui, per legge o regolamento, deve essere garantita la riservatezza; le sedute possono essere divulgate attraverso strumenti radiotelevisivi o informatici.
12. Il verbale di seduta può essere redatto dal Segretario comunale successivamente, di norma entro 30 giorni, è posto a disposizione dei consiglieri in allegato alla PEC contenente l'avviso di convocazione e s'intende approvato qualora, nella seduta immediatamente successiva e prima di iniziare la discussione sui punti all'ordine del giorno, non intervengano esplicite richieste di modifica o precisazioni. Se il verbale è modificato o integrato in tale sede, viene posto in approvazione con formale votazione sulle modifiche richieste. Il verbale così approvato è sottoscritto anche dal Sindaco nella seduta cui il verbale si riferisce.
13. Il regolamento del Consiglio comunale, nel rispetto dell'ordinamento regionale, delle altre leggi applicabili e del presente Statuto:
 - a) precisa in quali casi – finalizzati a tutelare la riservatezza – le sedute del consiglio comunale non sono pubbliche;
 - b) assicura il diritto dei consiglieri di poter presentare proposte, petizioni, interrogazioni, interpellanze, mozioni e ordini del giorno e di ottenere un tempestivo esame, approvazione o risposta secondo tempi e modalità prestabilite, nel rispetto di quanto previsto dall'ordinamento regionale;
 - c) stabilisce eventuali modalità per la formazione delle Commissioni consiliari e per l'eventuale partecipazione, senza di diritto di voto e a titolo gratuito, di persone esterne al Consiglio in qualità di esperti;
 - d) stabilisce le modalità per la formazione dei gruppi consiliari;
 - e) indica, conformemente a quanto previsto dall'ordinamento regionale, le modalità di eventuale messa a disposizione di attrezzature e di eventuali risorse finanziarie con l'obbligo di utilizzo, in via esclusiva, delle stesse per esclusive finalità collegate all'attività consiliare; tali risorse sono assegnate ai gruppi consiliari con obbligo di rendiconto e di pertinenza con l'attività consiliare e con divieto di loro utilizzo per finalità di propaganda;
 - f) stabilisce le modalità con le quali il comune mette a disposizione di ogni singolo consigliere – salvo che non abbia comunicato il possesso di una propria casella di PEC personale – una casella di posta elettronica certificata da utilizzare per le

attività connesse alla funzione di consigliere comunale; stabilisce, altre sì, le modalità di messa a disposizione dei documenti posti all'ordine del giorno nel rispetto delle vigenti disposizioni regionali nonché per la presentazione delle istanze di accesso ai documenti ed alle informazioni; ove possibile viene assicurata preferenza alla trasmissione della documentazione per via telematica;

- g) disciplina possibilità e modalità di divulgazione dei verbali ovvero la messa a disposizione sul sito istituzionale di files che riproducano le sedute consiliari, dei resoconti stenografici integrali, qualora predisposti, o di riprese radiofoniche o televisive; la disciplina regolamentare dovrà offrire adeguate garanzie di tutela della privacy di persone o gruppi ed evitare la divulgazione di contenuti offensivi o volgari;
- h) nel rispetto delle disposizioni regionali, disciplina i tempi minimi di partecipazione alle sedute per l'attribuzione del gettone di presenza ai Consiglieri;
- i) può stabilire ulteriori contenuti attuativi rispetto a quanto previsto dalla legge e dal presente Statuto.

Articolo 23 - Gruppi consiliari

- 1. I Consiglieri comunali comunicano, in aula o via PEC, al Sindaco il gruppo consiliare di appartenenza e il nominativo del capogruppo.
- 2. Ai gruppi consiliari sono inviate le deliberazioni giuntali in concomitanza con il primo giorno di pubblicazione all'albo e, con periodicità mensile, gli elenchi delle determinazioni dirigenziali, dei decreti sindacali e delle ordinanze.

Articolo 24 - Il Consigliere comunale

- 1. Il Consigliere comunale rappresenta la comunità senza vincolo di mandato, con piena libertà di opinione e di voto, ferme restando le responsabilità personali previste dalle norme vigenti.
- 2. I Consiglieri comunali entrano in carica all'atto della proclamazione o, in caso di surrogazione, non appena adottata dal Consiglio comunale la relativa deliberazione. La surrogazione del Consigliere è adottata nella prima seduta utile a termini di legge e prima di deliberare su qualunque altro oggetto; il Consigliere subentrante per surrogazione è convocato alla seduta, ha diritto di prendere visione della documentazione relativa ai punti dell'ordine del giorno da trattare nel corso della seduta e partecipa alla discussione e votazione successivamente alla deliberazione di surrogazione.
- 3. Al Consigliere comunale spetta la corresponsione del gettone di presenza nella misura fissata dall'ordinamento regionale. Il regolamento disciplina i tempi minimi di partecipazione per il riconoscimento del gettone.
- 4. Ai Consiglieri comunali, allorché sia richiesto di esprimersi su decisioni che possano comportare l'obbligo di astensione, può essere richiesto di rendere una attestazione sull'assenza di tale obbligo in forma di dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà.
- 5. Ciascun Consigliere può dimettersi dalla carica presentando le proprie dimissioni al Consiglio comunale secondo le forme e modalità previste dalla legge regionale.
- 6. Gli effetti derivanti dalla presentazione contestuale o plurima delle dimissioni di più di un Consigliere sono stabiliti dalla legge regionale.

Articolo 25 - Decadenza dei consiglieri comunali

- 1. Il Consigliere decade dalla carica nei casi previsti dalla legge o dallo Statuto; la decadenza è pronunciata dal consiglio comunale. Nella stessa seduta in cui il consigliere è dichiarato decaduto il consiglio comunale provvede alla relativa surroga e alla

convalida del consigliere subentrante.

2. Qualora il consigliere comunale ingiustificatamente non intervenga a tre sedute consecutive, il Consiglio Comunale assume le decisioni in merito alla relativa decadenza, valutando le motivazioni addotte dal Consigliere e deliberando in merito.

Articolo 26 - Commissioni

1. Il Consiglio comunale elegge i componenti delle Commissioni consiliari permanenti previste dal regolamento, ovvero, per l'esame di specifiche questioni, può istituire Commissioni consiliari speciali.
2. Nelle Commissioni di cui al comma 1 è garantita un'adeguata rappresentanza delle minoranze. Per la partecipazione alle sedute, spetta ai componenti la corresponsione di un gettone nella misura stabilita dalla normativa regionale.
3. La Giunta comunale può istituire, senza oneri per l'amministrazione, Commissioni diverse da quelle di cui al comma 1. Resta ferma la disciplina prevista per la partecipazione a Commissioni istituite in base a espresse previsioni di legge.
4. Fatto salvo quanto previsto dal comma 5, i componenti delle Commissioni decadono al momento della perdita della carica in virtù della quale sono stati eletti e comunque alla data di proclamazione degli eletti del nuovo Consiglio comunale.
5. Fatte salve differenti disposizioni normative, le Commissioni la cui istituzione è prevista come obbligatoria da specifiche disposizioni di legge e che sono indispensabili per garantire le funzionalità del Comune, ferma restando la disciplina sulla proroga degli organi, scadono alla data di proclamazione degli eletti del nuovo Consiglio comunale, in caso di nomina consiliare, ovvero della nomina della nuova Giunta, in caso di nomina giuntale.

Capo II - LA GIUNTA COMUNALE

Articolo 27 - Composizione della Giunta comunale. Nomina e revoca degli Assessori

1. La Giunta è composta dal Sindaco e da un numero di assessori superiore di un'unità rispetto al massimo previsto dalla vigente normativa regionale. In tal caso l'indennità mensile di carica spettante complessivamente agli assessori corrisponde a quella spettante complessivamente al numero massimo di assessori previsto dal comma 1; le indennità mensili dei singoli assessori sono ridotte in misura proporzionale, ferma restando la maggiorazione percentuale spettante al vicesindaco.
2. Il Sindaco può nominare Assessori anche cittadini non facenti parte del Consiglio comunale entro il limite e con le facoltà previste dalle vigenti disposizioni regionali. Tali assessori:
 - a) partecipano alle sedute di Consiglio e delle commissioni senza diritto di voto e intervengono sulle questioni che rientrino nelle proprie competenze;
 - b) esercitano le funzioni relative alla carica con le stesse prerogative, diritti e responsabilità degli altri Assessori.
3. Nella scelta degli Assessori il Sindaco:
 - a) assicura obbligatoriamente la presenza, in giunta, di entrambi i generi come stabilito dalle vigenti disposizioni;
 - b) assicura la presenza di soggetti che provengano dai comuni esistenti prima della fusione disposta con la LR n° 13 del 24 luglio 2015,
4. Il legame di provenienza dei soggetti con la comunità di origine può derivare dalla residenza attuale, dalla residenza in passato oppure da altri vincoli stabili di

collegamento, quali l'origine della propria famiglia, lo svolgimento attuale o recente, purché significativo, di attività economica, di studio, professionale, la presenza di stabile vincolo affettivo attuale o l'inserimento attuale o recente negli organi direttivi delle realtà associative operanti nell'ambito della comunità rappresentata.

5. Qualora non fosse possibile assicurare, all'interno della Giunta, la rappresentanza della comunità di origine ai sensi del presente articolo, il Sindaco comunica al Consiglio le relative giustificazioni.
Il Sindaco nomina, con proprio decreto, la Giunta comunale che opera collegialmente nonché attraverso i singoli assessori; ripartisce le competenze tra gli Assessori assicurando il collegamento tra competenze assegnate e la struttura organizzativa degli uffici.
6. Il Sindaco dà comunicazione al Consiglio della nomina della Giunta nella prima seduta successiva.
7. Il Sindaco, con proprio decreto motivato, può revocare uno o più Assessori, nonché ridefinirne le competenze nel corso del mandato, dandone motivata comunicazione al Consiglio nella seduta successiva. La revoca produce effetto al momento in cui essa è comunicata all'Assessore revocato. Contestualmente alla revoca e comunque non oltre 30 giorni dalla data del decreto di revoca, il Sindaco provvede alla sostituzione degli Assessori e ne dà comunicazione al Consiglio nella seduta successiva.
8. In caso di dimissioni o di cessazione dalla carica per altra causa degli Assessori, il Sindaco li sostituisce entro 30 giorni, dandone comunicazione al Consiglio nella prima seduta successiva.

Articolo 28 - Funzionamento della Giunta comunale

1. Le sedute della Giunta non sono pubbliche.
2. La Giunta è convocata e presieduta dal Sindaco mediante comunicazione inviata, con almeno 24 ore di preavviso, via PEC o mediante altro strumento concordato e delibera con la presenza della maggioranza dei componenti assegnati e a maggioranza dei presenti. Se non è precisato l'ordine del giorno ovvero se la documentazione non viene posta a disposizione sin dal momento della convocazione, gli Assessori possono richiedere il rinvio della trattazione per consentire l'approfondimento degli argomenti da trattare; sul rinvio decide la maggioranza dei presenti. La giunta può riunirsi, senza necessità di convocazione, anche per giorni e orari prefissati della settimana o con altra periodicità prestabilita e può essere aggiornata, al termine della seduta, a nuova data; in tale ultimo caso la convocazione è comunicata solo agli assessori assenti alla seduta.
3. La Giunta comunale collabora con il Sindaco nell'amministrazione del comune e opera attraverso deliberazioni collegiali, salvo diverse disposizioni di legge o del presente Statuto.
4. Il Segretario comunale redige un verbale sintetico, redatto anche con modalità informatiche, che riporta le presenze, gli oggetti trattati e le votazioni e, su specifica richiesta, le eventuali dichiarazioni dei componenti della Giunta e degli eventuali consiglieri delegati presenti per la trattazione di affari di loro competenza, eventualmente anche mediante rinvio a dichiarazioni dettate ovvero predisposte per iscritto ed allegate al verbale stesso. In caso di obbligo di astensione del Segretario comunale, il verbale è redatto da un componente della Giunta a ciò incaricato dal Sindaco. Il verbale si dà per approvato se non intervengono osservazioni entro la seduta immediatamente successiva; in caso di osservazioni il verbale, eventualmente rettificato, è approvato a maggioranza dei componenti della Giunta comunale. Una volta approvati, i verbali sono accessibili secondo le norme in materia di procedimento amministrativo.
5. Alle sedute di Giunta che trattano questioni di interesse dei territori che rappresentano, possono essere invitati a partecipare, senza diritto di voto, i consiglieri delegati. Tali consiglieri sono convocati con le stesse modalità previste per la convocazione degli assessori e possono prendere visione della documentazione di loro

interesse.

6. Le deliberazioni della Giunta sono sottoscritte dal Sindaco e dal Segretario comunale.

Articolo 29 - Competenze della Giunta comunale e degli assessori

1. Il Sindaco e la Giunta comunale assicurano il governo del Comune sulla base degli indirizzi espressi dal Consiglio comunale e in base al programma di legislatura.
2. La Giunta svolge attività di impulso e di proposta nei confronti del Consiglio comunale e adotta gli atti di amministrazione che siano ad essa espressamente rimessi o che non siano altrimenti attribuiti dalle leggi, dallo Statuto e dai regolamenti ad altri organi del comune.
3. La Giunta, attraverso gli atti di indirizzo, definisce gli obiettivi ai quali si deve uniformare l'attività di gestione.
4. La Giunta è competente ad autorizzare l'amministrazione ad intraprendere o a resistere a liti giudiziarie a approvare conciliazioni o transazioni nei casi in cui è esclusa la competenza del Consiglio comunale ai sensi del presente Statuto.
5. Agli Assessori, nell'ambito del settore assegnato dal Sindaco con proprio decreto di nomina, possono essere conferiti i compiti di gestione ai sensi del secondo periodo del comma 1 dell'articolo 4 del TULLRROC approvato con DPR 1/2/2005, n. 3/L relativi ai seguenti settori di attività con le relative competenze gestionali, gli obiettivi e assegnazioni finanziarie, patrimoniali e organizzative stabiliti dagli atti di indirizzo.
6. Gli Assessori sono personalmente responsabili per gli atti e l'attività gestionale di propria competenza.
7. L'attività svolta dagli Assessori ai sensi del presente articolo è soggetta a monitoraggio e controllo ai sensi del presente Statuto.
8. Alla Giunta comunale sono riservati gli atti deliberativi, comprensivi anche del relativo impegno di spesa, nel rispetto degli obiettivi e assegnazioni finanziarie, patrimoniali e organizzative precedentemente individuati negli atti di indirizzo relativi ai vari settori di attività.
9. Restano attribuiti ai Responsabili dei Servizi ed al Segretario comunale, nelle materie e settori loro attribuiti con decreto sindacale, le seguenti attività:
 - a) le funzioni di responsabile del procedimento;
 - b) l'adozione degli atti ed accordi procedurali nel settore di competenza, comprensivi anche delle ordinanze che non rientrino nelle attribuzioni del Sindaco, dell'applicazione di sanzioni e di adozione di altre misure previste dalla normativa di riferimento;
 - c) la stipulazione degli atti negoziali, le convenzioni e gli altri atti che abbiano natura gestionale, che non siano espressamente riservati agli altri organi del comune;
 - d) l'ordinazione e la liquidazione delle spese;
 - e) l'accertamento e la riscossione delle entrate;
 - f) le altre attività gestionali non espressamente riservate alla Giunta e agli altri organi del Comune.

Capo III - Il SINDACO

Articolo 30 - Attribuzioni del Sindaco. Delega di funzioni.

1. Il Sindaco, ai sensi delle norme regionali sull'ordinamento dei comuni, rappresenta il Comune, è l'organo responsabile della sua amministrazione e sovrintende al

funzionamento degli uffici ed all'esecuzione degli atti.

2. Il Sindaco esercita le funzioni attribuitegli dalle leggi, dallo Statuto e dai regolamenti comunali e sovrintende altre sì alle funzioni statali, regionali e provinciali delegate al Comune. Ferme restando le competenze gestionali attribuite dalla legge e dallo statuto, ha la rappresentanza legale del Comune e rappresenta l'Ente in giudizio, salvo che per le controversie relative ai rapporti di lavoro dei dipendenti in primo grado che sono assegnate al Segretario comunale ai sensi dell'articolo 417 bis del c.p.c. nonché per le controversie tributarie e per le altre controversie rispetto alle quali la legge stabilisce che la rappresentanza in giudizio spetti ad un funzionario; nel caso in cui tali controversie riguardino il Segretario stesso ovvero vi sia conflitto di interesse da parte del medesimo, il Sindaco designa un altro Responsabile di servizio a rappresentare l'ente in giudizio.
3. Fatti salvi i compiti gestionali assegnati alla Giunta o agli Assessori in base alla legge regionale o al presente Statuto, con proprio decreto il Sindaco individua, in corrispondenza dei settori individuati dal Piano esecutivo di gestione/dall'Atto di indirizzo, i Responsabili dei servizi tra i dipendenti aventi i requisiti professionali richiesti.
4. Il Sindaco individua, con il decreto di nomina, l'Assessore al quale sono attribuite le funzioni di Vicesindaco, che sostituisce il Sindaco in caso di assenza o impedimento temporaneo, nonché nel caso di sospensione dall'esercizio della rispettiva funzione.
5. In caso di assenza, impedimento temporaneo o permanente, rimozione, decadenza o decesso del Vicesindaco, le rispettive funzioni sono esercitate dall'Assessore più anziano per età.
6. Le situazioni di assenza e impedimento temporaneo sono constatate, senza formalità particolari e sotto la propria responsabilità, dal soggetto che esercita le funzioni sostitutive.
7. Il Sindaco può delegare agli Assessori, ai Responsabili dei servizi, nell'ambito del settore di rispettiva assegnazione, le funzioni gestionali a lui attribuite ai sensi della vigente normativa. Esso può, inoltre, delegare funzioni in qualità di ufficiale del governo nei casi previsti dalla normativa vigente.
8. In caso di delega ai sensi del comma precedente, fermi restando i poteri di direttiva, di vigilanza e sostituzione previsti dalla vigente normativa da parte dei competenti organi statali e ferma restando la responsabilità dell'Assessore per gli atti ad esso adottati, il Sindaco può impartire proprie direttive di carattere generale. Il Sindaco, con riferimento alle competenze del presente comma, svolge attività di vigilanza e controllo nei confronti degli Assessori.
9. Possono essere delegati dal Sindaco, ai Consiglieri delegati nel territorio di riferimento, le funzioni di ufficiale di governo per gli effetti e nelle materie di cui ai commi 2 e 3 dell'articolo 31 del TULLRROC e successive modifiche.

Articolo 31 - Mozione di sfiducia

1. Il voto del Consiglio comunale ovvero l'esito di un referendum contrario ad una proposta o alla posizione assunta dagli organi di governo non comportano la sfiducia nei confronti del Sindaco, degli Assessori o della Giunta.
2. Le modalità di presentazione della mozione di sfiducia ed i suoi effetti sono disciplinati dall'ordinamento regionale.

TITOLO IV – ELEZIONI, NOMINE E DESIGNAZIONI

Articolo 32 - Nomine da effettuarsi sulla base di candidature dei capigruppo consiliari

1. Qualora, in base a legge, statuto o regolamento devono essere nominati, presso Enti, commissioni o organismi comunque denominati, soggetti in rappresentanza anche delle minoranze, il Consiglio comunale li elegge a scrutinio segreto, con il sistema del voto limitato, sulla base di candidature o liste di candidati designati (dai capigruppo), al fine di assicurare che ciascun gruppo abbia un numero di rappresentanti proporzionale al numero di seggi assegnati in Consiglio comunale
2. Nel caso in cui la nomina riguardi Commissioni o Organismi del Comune, deve essere assicurata anche la rappresentanza di genere. A tal fine, ciascun gruppo consiliare di maggioranza e di minoranza indica i propri candidati assicurando la presenza di entrambi i generi, - ferma restando la rappresentatività dei seggi assegnati a ciascun gruppo consiliare - in luogo dei candidati appartenenti al genere maggiormente rappresentato che abbiano ottenuto un numero inferiore di preferenze subentrano i candidati del genere meno rappresentato che abbiano ottenuto, individualmente nell'ambito del medesimo genere, un maggior numero di preferenze.
3. Nel caso in cui nelle Commissioni o Organismi siano nominati componenti designati da soggetti esterni, la rappresentanza di genere ai sensi del comma precedente va assicurata con riferimento al numero complessivo dei suoi componenti. In caso di dimissioni di componenti del genere meno rappresentato, è fatto obbligo di effettuare la sostituzione con soggetto appartenente allo stesso genere.
4. Le designazioni sono effettuate nel rispetto delle vigenti disposizioni in materia di incompatibilità, inconfiribilità e anticorruzione.

Articolo 33 - Altre nomine

1. Nei casi diversi dall'articolo precedente, la nomina, la designazione e la revoca di rappresentanti spetta al Sindaco.
2. Il Consiglio comunale, dopo gli adempimenti connessi alla convalida degli eletti e al programma di legislatura, definisce criteri e indirizzi per le nomine che non siano di propria competenza.
3. I criteri e gli indirizzi tengono conto:
 - a) della trasparenza di tali nomine, assicurando un'adeguata pubblicità preventiva per la presentazione di eventuali candidature;
 - b) della necessità di assicurare adeguata capacità in relazione ai compiti da affidare;
 - c) della necessità di assicurare la rappresentanza di genere;
 - d) della necessità di rispettare le norme su incompatibilità e inconfiribilità nonché le indicazioni contenute negli strumenti anticorruzione;
 - e) del divieto di rinnovo dell'incarico per più di due volte.

Articolo 34 - Esclusione delle cause di incompatibilità ed ineleggibilità

1. Fatti salvi i casi in cui l'incompatibilità, l'ineleggibilità, l'inconfiribilità o altre cause ostative siano stabilite da un'espressa disposizione di legge, gli incarichi e le funzioni conferite agli amministratori comunali, allorché il loro conferimento sia ritenuto necessario per la tutela degli interessi del Comune e per assicurare l'esercizio di servizi ed attività di pubblica utilità effettuato nell'interesse generale della Comunità, non costituiscono cause ostative al contemporaneo esercizio di tali incarichi e funzioni.
2. Ricorrendo le condizioni suddette il Consiglio comunale, per le nomine allo stesso riservate dalla legge, motiva adeguatamente i relativi provvedimenti e nell'espressione degli indirizzi per la nomina da parte del Sindaco dei rappresentanti del comune presso enti, società, aziende ed istituzioni, definisce le motivazioni per le quali nell'effettuazione di particolari nomine o designazioni è da tener conto di quanto consentito dal precedente

comma.

3. La nomina o la designazione di amministratori o di Consiglieri comunali in rappresentanza del Comune stesso presso enti, istituzioni e associazioni aventi a scopo la promozione culturale, l'assistenza e beneficenza e la protezione civile ed ambientale si considera connessa con il mandato elettivo.

TITOLO V – GARANZIE

Articolo 35 - Opposizioni e ricorsi

1. Avverso le deliberazioni del Consiglio comunale e della Giunta comunale è ammesso ricorso in opposizione alla Giunta comunale, per motivi di legittimità e di merito.
2. Condizioni per la proposizione del ricorso sono:
 - a) che sia presentato da un cittadino;
 - b) che sia presentato non oltre l'ultimo giorno di pubblicazione della deliberazione;
 - c) che siano indicati il provvedimento impugnato ed i vizi di legittimità e/o di merito dello stesso;
 - d) che sia indicato il domicilio per il ricevimento degli atti relativi al procedimento nel territorio nel comune; in mancanza, il domicilio è da intendersi eletto presso la segreteria comunale.
3. La Giunta comunale, ricevuto il ricorso, dispone nella prima seduta utile le direttive in ordine all'attività istruttoria. Essa può pronunciare:
 - a) la dichiarazione di inammissibilità del ricorso nel caso in cui sia presentato in totale assenza delle condizioni per la sua proposizione ai sensi del comma 2, lettere "a", "b" e "c";
 - b) la dichiarazione di sospensione dell'efficacia del provvedimento impugnato qualora ravvisi la sussistenza di gravi motivi e sussista un fumus in ordine ai motivi dell'impugnazione;
 - c) la sospensione del procedimento per un periodo massimo di 90 giorni non prorogabili e non reiterabili al fine di acquisire elementi integrativi;
 - d) la dichiarazione di rigetto o di accoglimento, anche parziale, del ricorso qualora questo abbia avuto ad oggetto una deliberazione adottata dalla Giunta comunale;
 - e) la rimessione degli atti al Consiglio comunale per l'accoglimento od il rigetto del ricorso qualora il medesimo abbia ad oggetto l'impugnazione di una deliberazione adottata da tale organo, ovvero qualora il ricorso abbia ad oggetto una deliberazione della Giunta comunale per la quale sia rilevato il vizio di incompetenza.
4. La decisione finale deve essere assunta entro il termine di 90 giorni dalla proposizione del ricorso, fatta salva la facoltà di sospensione di cui al precedente comma. La decisione deve essere comunicata al ricorrente entro i successivi 10 giorni. Decorso il termine di 90 giorni senza che sia adottata la decisione finale, il ricorso si intende respinto a tutti gli effetti.
5. Contro il provvedimento impugnato è comunque esperibile, anche prima del decorso del termine per la formulazione del silenzio rigetto, il ricorso all'autorità giurisdizionale nonché il ricorso straordinario al Capo dello Stato, ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. 24.11.1971 n. 1199.
6. Ulteriori termini, modalità e procedure di risposta all'opposizione possono essere disciplinati con regolamento approvato dal Consiglio comunale.

CAPO I – IL DIFENSORE CIVICO

Articolo 36 - Il Difensore civico

1. E' assicurata ai cittadini la tutela non giurisdizionale del Difensore civico, organo indipendente ed imparziale che vigila sul corretto svolgimento dell'attività amministrativa ed interviene nei confronti di provvedimenti, atti, fatti, comportamenti ritardati, omessi o comunque irregolarmente compiuti dal Comune.
2. Il Difensore civico esercita le sue funzioni su richiesta dei cittadini singoli o associati oppure di propria iniziativa, a garanzia dell'imparzialità, della trasparenza e del buon andamento dell'azione amministrativa, nonché dei diritti di partecipazione riconosciuti da questo Statuto.

Articolo 37 - Incompatibilità e ineleggibilità

1. Al Difensore civico si applicano le cause di incompatibilità e ineleggibilità previste per la carica di Sindaco, nonché (in caso di attivazione dell'istituto a mezzo di convenzione), le cause previste dalla normativa provinciale in materia.
2. Sono inoltre ineleggibili alla carica di Difensore civico coloro che ricoprano o abbiano ricoperto, nel precedente mandato amministrativo, la carica di Sindaco, di Assessore o Consigliere dello stesso Comune.
3. Il Difensore civico non può, durante il mandato, svolgere attività politica nell'ambito di partiti o gruppi politici.
4. Qualora sussista una causa di incompatibilità, o si verifichi successivamente alla nomina una causa di ineleggibilità, il Consiglio comunale invita il Difensore civico a rimuoverla. Ove non provveda entro il termine di 30 giorni, il Consiglio comunale, a maggioranza dei due terzi dei componenti assegnati, ne dichiara la decadenza dalla carica.

Articolo 38- Attivazione dell'istituto

1. Il Consiglio comunale delibera, *a maggioranza dei due terzi dei Consiglieri assegnati*, di stipulare apposita convenzione con il Presidente del Consiglio provinciale per consentire di estendere le funzioni del Difensore civico provinciale anche all'Amministrazione comunale. La convenzione, secondo quanto previsto dalla disciplina provinciale, è gratuita per il Comune.
2. Con la convenzione il Consiglio impegna l'Amministrazione comunale a dare risposta agli interventi del Difensore civico, assicurandogli l'accesso agli uffici ed ai servizi nonché alle informazioni necessarie per lo svolgimento dei propri compiti.
3. Per quanto non disposto nel presente articolo, si applica la disciplina provinciale relativa all'istituto.

TITOLO VI ORDINAMENTO ED ORGANIZZAZIONE DEGLI UFFICI

Articolo 39 - Principi

1. L'ordinamento degli uffici si ispira a principi di efficienza organizzativa, di decentramento organizzativo, gestionale e operativo, nonché di economicità di gestione e di responsabilità personale, allo scopo di conseguire la massima efficacia nei risultati e la ottimizzazione dei servizi resi alla comunità.
2. L'organizzazione e il funzionamento delle strutture devono rispondere ad esigenze di trasparenza, di partecipazione e di agevole accesso dei cittadini all'informazione e agli atti del Comune.
3. L'assetto organizzativo si informa ai criteri della gestione per obiettivi, del collegamento fra flussi informativi e responsabilità decisionali, della corresponsabilizzazione di tutto il personale per il perseguimento degli obiettivi, della verifica dei risultati conseguiti, dell'incentivazione collegata agli obiettivi raggiunti e alla crescita della qualificazione professionale.
4. L'Amministrazione, previo confronto con le rappresentanze sindacali dei lavoratori, promuove il miglioramento delle condizioni di lavoro e la qualificazione professionale mediante processi di formazione del personale, rendendo operativo il principio delle pari opportunità.

Articolo 40 - Organizzazione

1. Il Comune di Contà, con regolamento, definisce l'articolazione della propria struttura organizzativa che può essere dislocata su tutto il territorio comunale.
2. Presso ciascuna frazione è messo a disposizione uno sportello anche virtuale che assicuri la possibilità di poter interagire, anche mediante videoconferenza o simili, con gli addetti presso gli uffici del Comune al fine di poter ottenere chiarimenti sui procedimenti che intendono attivare, di poter inoltrare pratiche con modalità digitali ove previsto e di poter ottenere informazioni sullo stato delle pratiche.
3. Il Sindaco assicura la propria disponibilità ai cittadini delle frazioni secondo un calendario e orari prestabiliti di ricevimento.

Articolo 41 - Il Segretario comunale

1. Il Segretario comunale attua le direttive ed adempie ai compiti affidatigli dal Sindaco, dal quale dipende funzionalmente.
2. Il Segretario comunale è il funzionario più elevato in grado del Comune, è capo del personale ed ha funzione di direzione, di sintesi e di raccordo della struttura burocratica con gli organi di governo.
3. Il Segretario comunale, oltre alle funzioni di cui ai commi 1 e 2:
 - a) partecipa alle riunioni del Consiglio comunale e della Giunta comunale e ne redige i verbali apponendovi la propria firma;
 - b) coordina le strutture organizzative del Comune, cura l'attuazione dei provvedimenti e provvede per la loro pubblicazione ed ai relativi atti esecutivi;
 - c) presta alle strutture organizzative consulenza giuridica, ne coordina l'attività e in assenza di disposizioni regolamentari al riguardo, dirime eventuali conflitti di competenza;
 - d) in assenza di disposizioni è responsabile dell'istruttoria di tutti gli atti rimessi alla competenza del Comune, fatta salva la possibilità di attribuire ad altri soggetti le responsabilità di alcune tipologie di procedimento;
 - e) roga i contratti nei quali l'Ente è parte e autentica le sottoscrizioni nelle scritture private e negli atti unilaterali nell'interesse del Comune;
 - f) esercita ogni altra attribuzione affidatagli dalle legge, dallo Statuto e dai regolamenti vigenti.

4. Con regolamento sono disciplinati i rapporti di coordinamento tra il Segretario comunale e i preposti alle strutture organizzative, distinguendone le responsabilità e salvaguardando la reciproca professionalità.

Articolo 42 - Il Vicesegretario

1. Il Vicesegretario ove previsto, svolge le funzioni vicarie del Segretario, lo coadiuva e regge la segreteria in caso di vacanza, assenza o impedimento del Segretario. Ad esso è di norma attribuita la direzione di un settore e/o la direzione di progetti che interessano più settori.

Articolo 43 - Presidenza delle commissioni giudicatrici di concorso

1. Fatto salvo quanto previsto dalla legge per le modalità di copertura del posto di segretario comunale, le commissioni giudicatrici di concorso sono presiedute dal Segretario comunale o da chi ne fa le funzioni.

Articolo 44 - Rappresentanza in giudizio

1. Il Sindaco rappresenta il Comune in giudizio, in esecuzione di specifiche deliberazioni di autorizzazione *ove sia prevista la competenza del Consiglio o della Giunta (a seconda della rispettiva competenza)*, per resistere a liti intentate avverso atti o attività del Comune o promosse dallo stesso.
2. Per gli atti di natura tributaria locale il funzionario responsabile del tributo, nominato dalla Giunta, rappresenta il Comune in giudizio.
3. Il patrocinio in giudizio è esercitato da personale comunale, qualora previsto da specifiche disposizioni di legge.

TITOLO VII - UN COMUNE TRASPARENTE E DIGITALE

CAPO I – PRINCIPI GENERALI

Art. 45 - Enunciazione dei principi generali

1. Il Comune di Contà promuove e partecipa alla realizzazione degli obiettivi dell'Agenda digitale italiana in coerenza con l'Agenda digitale europea, nonché degli obiettivi di diffusione delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione definite in provincia di Trento, allo scopo di favorire l'innovazione e la crescita economica nonché il diritto all'uso delle tecnologie da parte dei cittadini e delle imprese.
2. Il Comune promuove e attua la trasparenza amministrativa allo scopo di favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull'utilizzo delle risorse pubbliche.
3. Il Comune garantisce l'esercizio da parte dei cittadini del diritto di accesso civico.
4. Il Comune osserva i principi di imparzialità, leale collaborazione, libera concorrenza, sussidiarietà e proporzionalità.
5. L'attività del Comune è retta dai criteri di semplicità, economicità, efficacia, trasparenza e pubblicità.
6. Il Comune nell'adozione di atti di natura non autoritativa agisce secondo le norme di diritto privato salvo che la legge disponga diversamente.

Articolo 46 - Digitalizzazione

1. Il Comune promuove la progressiva digitalizzazione della propria attività e favorisce l'utilizzo delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione per la realizzazione degli obiettivi di efficienza, efficacia, economicità, imparzialità, trasparenza, semplificazione e partecipazione nel rispetto dei principi di uguaglianza e di non discriminazione nonché per la garanzia dei diritti dei cittadini e delle imprese.
2. Il Comune partecipa e promuove il processo di apertura del patrimonio informativo pubblico per abilitare efficienza, crescita e partecipazione, favorire la valorizzazione e la creazione di una cultura del dato sul territorio in modo governato sul piano istituzionale, legislativo, organizzativo e tecnologico e costantemente allineato con lo stato dell'arte sui temi dell'Open Data, Open Government Data, Linked Data e Big Data.
3. Il Comune promuove e favorisce i processi di informatizzazione in atto per garantire servizi migliori ai cittadini e alle imprese e l'accesso e l'erogazione degli stessi attraverso le tecnologie dell'informazione e della comunicazione in via telematica.

Articolo 47 - Convocazioni e comunicazioni

1. Le convocazioni alle sedute e le altre comunicazioni ai soggetti che partecipino alle attività istituzionali del Comune, sono effettuate, ai sensi dell'articolo 12-bis del TULLRROC, prioritariamente mediante l'utilizzo di mezzi telematici.
2. Con regolamento sono disciplinate le modalità di attuazione del comma 1.

Articolo 48 - Pubblicazione degli atti generali e delle determinazioni

1. Fermo restando quanto previsto dall'ordinamento in merito alle modalità ed agli effetti della pubblicazione delle deliberazioni e salvo che la legge non disponga diversamente, *le determinazioni e le ordinanze* sono pubblicate per dieci giorni, anche in sunto o per oggetto, all'albo telematico.
2. Nel sito istituzionale è data pubblicazione del bilancio e dei relativi allegati nonché (ove previsto) del bilancio sociale.
3. Con regolamento possono essere disciplinate le modalità di attuazione dei precedenti commi.

Articolo 49 - Diritto di accesso agli atti ed alle informazioni

1. Con regolamento sono disciplinate modalità e termini per l'esercizio del diritto di accesso ai documenti amministrativi ed alle informazioni da parte degli interessati, singoli o associati, dei cittadini, dei Consiglieri comunali, *dei consiglieri delegati*, dei componenti delle Commissioni e dei Revisori dei conti, anche mediante l'uso delle tecnologie dell'informazione e in formato digitale.
2. L'accesso ai documenti amministrativi non può essere negato ove sia sufficiente fare ricorso al potere di differimento.

CAPO II - IL PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO

Articolo 50 - Procedimento amministrativo

1. L'attività amministrativa del Comune è regolata secondo quanto previsto dalla legge provinciale sul procedimento amministrativo.
2. Il Comune individua il termine entro il quale ciascun procedimento deve concludersi. Qualora non previsto espressamente, esso si intende di 30 giorni.
3. Il Comune provvede a razionalizzare e semplificare i procedimenti amministrativi, le attività gestionali, i documenti, la modulistica, le modalità di accesso e di presentazione delle istanze da parte dei cittadini e delle imprese, assicurando anche l'utilizzo delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione.
4. Il Comune favorisce la stipulazione con gli interessati di accordi sostitutivi del provvedimento. La sostituzione del provvedimento con un accordo è sempre consentito salvo che non vi sia un divieto previsto dalla legge, dallo Statuto o da regolamento. In caso di sostituzione del provvedimento con un accordo si applicano le norme che regolano l'adozione dell'atto sostituito, ivi compresi la motivazione, i controlli e le forme di pubblicità.

Articolo 51 - Istruttoria pubblica

1. Nei procedimenti amministrativi concernenti la formazione di atti normativi o amministrativi di carattere generale e salvo il rispetto delle norme stabilite per ciascuno di essi l'adozione dell'atto finale può essere preceduta da istruttoria pubblica intesa quale occasione di confronto, verifica, acquisizione di elementi utili.
2. La comunicazione è formulata per avviso pubblico ed annuncio all'albo pretorio del Comune.
3. Con regolamento il Comune disciplina le modalità di svolgimento, le forme di pubblicità e i termini entro i quali deve concludersi l'istruttoria pubblica.

Art. 52 - Regolamento sul procedimento

1. Il Comune disciplina con regolamento:
 - a) le modalità per garantire ai soggetti interessati un'adeguata partecipazione;
 - b) le modalità di risoluzione dei conflitti di competenza e le forme di collaborazione tra i responsabili di singole fasi o sub-procedimenti;
 - c) ogni altra disposizione ritenuta rilevante ai fini di una corretta gestione dei procedimenti.
2. Il Comune favorisce la sottoscrizione degli accordi tesi ad un'efficiente gestione dei procedimenti amministrativi per i quali sia previsto il coinvolgimento di più Enti.

CAPO III - INTERVENTI ECONOMICI

Articolo 53 - Principi

1. Il Comune, per promuovere lo sviluppo culturale, sociale ed economico della popolazione, ha facoltà di intervenire anche in relazione a ambiti o materie non rientranti nella propria diretta competenza.
2. I criteri per la concessione di benefici economici, sussidi o contributi comunque denominati, sono determinati dal regolamento nel rispetto dell'ordinamento vigente ed in particolare della normativa comunitaria in materia di aiuti di Stato.

TITOLO VIII – CONTABILITA' E FINANZA

Articolo 54 - Principi

1. La gestione finanziaria del Comune si fonda sul principio della certezza delle risorse, proprie e trasferite, nell'ambito delle leggi statali e provinciali.
2. Il Comune esercita la potestà impositiva e decisionale autonoma nel campo delle imposte, delle tasse e delle tariffe, nei limiti stabiliti dalla legge, secondo criteri di giustizia e nel perseguimento dei fini statutari.
3. Le tariffe e i corrispettivi per i servizi pubblici sono fissati, di norma, secondo il criterio della tendenziale copertura dei costi di gestione.
4. Quando ragioni di carattere sociale impongono di esercitare i servizi a tariffe che non coprono i costi di gestione, gli strumenti finanziari e contabili sono redatti in modo da evidenziare la provenienza e la dimensione del finanziamento integrativo.
5. La determinazione delle tariffe, da effettuarsi in rapporto ai costi effettivi dei servizi, potrà prevedere sistemi di differenziazione in relazione alla capacità contributiva degli utenti.

Articolo 55 - Regolamento di contabilità

1. La gestione contabile, finanziaria e patrimoniale del Comune è disciplinata, nell'ambito delle leggi e dello Statuto, sulla base di apposito regolamento, deliberato dal Consiglio comunale con il voto favorevole della maggioranza dei Consiglieri assegnati.

Articolo 56 - Programmazione economico-finanziaria

1. Il Consiglio comunale, tenuto conto delle linee programmatiche relative alle azioni ed ai progetti da realizzare durante il mandato, approva il documento unico di programmazione ovvero l'analogo strumento di programmazione generale e/o settoriale previsto dalla vigente normativa.
2. Attraverso l'attività di programmazione il Comune concorre al perseguimento degli obiettivi di finanza pubblica definiti in ambito provinciale, in coerenza con quanto previsto dall'articolo 79 dello Statuto speciale della Regione Trentino-Alto Adige approvato con DPR 31 agosto 1972, n. 670.
3. La programmazione può prevedere il coinvolgimento dei portatori di interesse nelle forme e secondo le modalità definite nel presente Statuto ed eventualmente specificate dal regolamento. Su tali strumenti sono acquisiti i pareri obbligatori del consigliere delegato per gli aspetti attinenti la materia di competenza.
4. La giunta comunale approva il piano esecutivo di gestione ovvero l'analogo strumento gestionale previsto dalla vigente normativa contabile.
5. La Giunta propone strumento previsto secondo la vigente normativa contabile ed entro le scadenze stabilite in base alla vigente normativa all'approvazione del Consiglio il Rendiconto sulla gestione o l'analogo.

Articolo 57 - Controllo di gestione

1. Il Comune dota le proprie strutture organizzative degli strumenti necessari al controllo di gestione, quale processo interno di analisi, valutazioni e proposte rivolto ad assicurare l'utilizzazione delle risorse nel modo più efficiente, efficace ed economico.
2. Il regolamento disciplina il controllo di gestione al fine di:
 - a. verificare la razionalità delle procedure adottate dall'Amministrazione comunale;
 - b. rilevare, per ciascun centro di costo, con periodicità almeno annuale, indici di produttività o di prestazione riguardanti l'efficacia, l'efficienza, la flessibilità e l'innovazione secondo i criteri e i parametri individuati.
3. Il Segretario comunale, e i Responsabili dei servizi propongono gli indicatori, i parametri e le metodologie di rilevazione dei risultati, sovrintendono alla rilevazione dei dati e predispongono la proposta di verifica dei risultati.
4. Le attività di cui al punto precedente possono essere effettuate anche mediante il supporto di soggetti esterni qualificati, mediante l'istituzione di ufficio unico in convenzione con altri Comuni o con la Comunità ovvero mediante l'attività di supporto prevista dall'articolo 3 della legge regionale 25 maggio 2012, n. 2.
5. Il rapporto sulla gestione, accompagnato da relazione della Giunta, è messo a disposizione dei revisori dei conti e presentato al Consiglio comunale.

Articolo 58 - La gestione del patrimonio

1. L'amministrazione assicura una sana gestione dei beni patrimoniali, in modo da valorizzarli, anche sotto il profilo economico, nell'interesse della generalità dei cittadini.
2. Qualora un bene immobile sia stato acquisito o verrà acquisito al patrimonio comunale in esito a lasciti testamentari con vincolo di destinazione a favore di uno dei Comuni di Cunevo, Flavon e Terres, esistenti prima del processo di fusione, il vincolo viene confermato e si intende riferito alla corrispondente frazione.
3. Essi possono essere concessi in comodato d'uso gratuito ovvero con una remunerazione inferiore a quella di mercato esclusivamente per motivi di pubblico interesse nei casi previsti dalla vigente normativa.
4. I beni patrimoniali disponibili sono alienati, quando la loro redditività risulti inadeguata al loro valore, si presentino opportunità di trasformazioni patrimoniali o sia necessario provvedere in tal senso per far fronte, con il ricavato, ad esigenze finanziarie straordinarie dell'Ente.
5. Con regolamento possono essere determinate le modalità di attuazione del presente articolo.

Articolo 59 - Bilancio sociale

1. Il Comune di Contà può approvare il bilancio sociale quale strumento che consenta ai cittadini ed agli stessi amministratori comunali di comprendere in modo semplice, chiaro e trasparente le attività che s'intendono realizzare nel corso dell'esercizio nonché i risultati ottenuti sulla base della gestione dell'esercizio precedente. Tale strumento, in particolare, offre una conoscenza non solo in termini contabili ma anche per quanto riguarda l'impatto sociale ed economico sul territorio ed è predisposto in coerenza e coordinazione con gli altri strumenti di contabilità del comune e, in particolare, con il Piano esecutivo di gestione/con l'Atto di indirizzo.
2. Il bilancio sociale evidenzia anche le iniziative intraprese ed i risultati ottenuti a livello di frazioni.

TITOLO IX - I SERVIZI PUBBLICI

Articolo 60 - Norme generali

1. I servizi pubblici locali sono disciplinati dalla legge regionale dalla legge provinciale, nel rispetto degli obblighi della normativa comunitaria.
2. La gestione dei servizi pubblici locali, in qualsiasi forma effettuata, si ispira ai principi di eguaglianza, imparzialità, continuità, partecipazione, efficienza ed efficacia.
3. La scelta delle forme organizzative di gestione dei servizi pubblici, tra quelle consentite dalla normativa vigente, deve essere preceduta dalla valutazione dell'adeguatezza dell'ambito territoriale comunale sotto il profilo dell'economicità e dell'efficienza, dovendo, in caso contrario, essere privilegiate forme di gestione intercomunale.
4. Le funzioni di vigilanza e di controllo nei confronti dei soggetti cui è affidata la gestione dei servizi pubblici è svolta dal Comune, anche in forma associata.

TITOLO X - DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Articolo 61 - Modifiche statutarie

1. *Fatti salvi gli obblighi di adeguamento previsti dalla legge, le revisioni dello Statuto possono essere sempre attuate,*

Articolo 62 - Disposizioni finali

1. Lo Statuto, dopo l'approvazione, è pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione, affisso all'albo telematico del Comune per trenta giorni consecutivi, nonché inviato in copia, non appena esecutivo, alla Giunta regionale ed al Commissario del Governo della provincia autonoma di Trento.
2. Lo Statuto entra in vigore il trentesimo giorno successivo alla sua affissione all'albo pretorio del Comune, fatto salvo quanto previsto dalla normativa regionale in caso di proposizione del referendum confermativo.
3. Spetta al Consiglio comunale l'interpretazione autentica delle norme dello Statuto, secondo i criteri ermeneutici delle norme giuridiche di cui alle pre leggi del Codice civile.